

## **ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO**

### **<< CITTADINANZA E SALUTE >>**

#### **ART. 1**

(Denominazione e sede)

1. L'organizzazione di volontariato, denominata: <<CITTADINANZA E SALUTE>>, già "DI.A.PSI.GRA.ITALIANA", assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta ai sensi del Codice Civile e della normativa in materia.  
CITTADINANZA E SALUTE è una associazione ONLUS non lucrativa di utilità sociale ed utilizza tale definizione su tutti i suoi atti ufficiali.
2. L'organizzazione ha sede legale in viale della Pace n° 89, nel comune di Vicenza e potrà costituire sedi periferiche in altri comuni o città d'Italia. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

#### **ART. 2**

(Statuto)

1. L'organizzazione di volontariato <<CITTADINANZA E SALUTE>> è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991 n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

#### **ART. 3**

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

#### **ART. 4**

(Modificazione dello statuto)

Il presente statuto è modificato con deliberazione dell'assemblea straordinaria adottata con la presenza di almeno il 50+1 degli associati, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### **ART. 5**

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti, e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

**ART. 6**  
(Finalità)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, con l'obiettivo di valorizzare e assistere la persona e quindi di promuovere le condizioni necessarie per la tutela della salute mentale attraverso:

- 1) la prevenzione;
- 2) la cura;
- 3) la riabilitazione;
- 4) l'inserimento e/o il reinserimento sociale e un'adeguata assistenza alle persone con disagio e disturbo mentale che ne abbisognano.

In tale quadro l'associazione intende:

- a) coordinare l'attività degli aderenti nei rapporti con le istituzioni pubbliche per il raggiungimento delle sue finalità;
- b) perseguire la diretta partecipazione, in sede nazionale, regionale, provinciale e comunale, all'elaborazione di leggi e programmi in materia di assistenza e cura psichiatrica;
- c) tutelare i diritti dei familiari delle persone con disagio e disturbo mentale;
- d) effettuare studi e indagini intesi ad impostare e risolvere i problemi inerenti la migliore assistenza socio sanitaria;
- e) promuovere la solidarietà e la collaborazione tra gli operatori, il territorio, le istituzioni, le associazioni e i gruppi di volontariato;
- f) partecipare alla lotta contro lo stigma;
- g) favorire a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale i rapporti con Enti, Associazioni e Comitati Nazionali, Regionali e locali ad ogni tipo di rapporto necessario e utile alla realizzazione dello scopo sociale;
- h) stimolare e promuovere l'organizzazione di Comunità terapeutiche ed altri servizi consoni ai fini dell'associazione.

La tipologia delle proprie attività include:

- 1) corsi di formazione nei campi riguardanti la salute mentale ed il benessere psicofisico per soci, operatori e volontari;
- 2) gruppi di Auto-Mutuo-Aiuto;
- 3) gruppi terapeutici presenziati da professionisti (terapie di gruppo, arte terapia, musico terapia, psicodramma classico, danza terapia, altro);
- 4) gruppi benessere presenziati da soci, volontari, operatori e professionisti (ceramica, arte fotografica, arte pittorica, disegno, scultura, rilassamento, letteratura, poesia, laboratorio dei sogni, laboratorio di scrittura, laboratorio di poesia, ballo, musica, canto, lettura, ricamo, carte, scacchi, computer, ginnastica, sport, altro);
- 5) attività socio-culturali, turistiche e ricreative;
- 6) inserimento sociale e lavorativo;
- 7) informazione su leggi e agevolazioni economiche;
- 8) promozione di convegni e conferenze;
- 9) creazione di un sito web;
- 10) altre.

L'organizzazione di volontariato opera nella Provincia di Vicenza, nella Regione del Veneto, nello Stato Italiano.

**ART. 7**  
(Ammissione)

1. Sono aderenti dell'organizzazione persone con disagio e disturbo mentale, i loro familiari e quanti ne condividono le finalità e, mossi da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
2. L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'organo direttivo, ratificata dall'assemblea nella prima riunione utile, su domanda del richiedente.
3. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

**ART. 8**  
(Diritti e doveri degli aderenti)

1. Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di eleggere gli organi dell'organizzazione e di candidarsi per le cariche sociali.
2. Essi hanno il diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di controllo sull'andamento della medesima, come stabilito dalle leggi e dallo statuto.
3. Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge.
4. Gli aderenti all'organizzazione devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
5. Gli aderenti hanno l'obbligo di versare la quota associativa, se prevista, secondo l'importo annualmente stabilito.

**ART. 9**  
(Esclusione)

1. L'aderente all'organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione.
2. L'esclusione è deliberata dall'organo direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
3. Il socio escluso ha la facoltà di appellarsi all'assemblea e comunque al giudice ordinario.

**ART. 10**  
(Gli organi sociali)

1. Sono organi dell'organizzazione:
  - Assemblea dei soci
  - Consiglio Direttivo
  - Presidente
2. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

**ART. 11**  
(L'assemblea )

1. L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'organizzazione ed è l'organo sovrano.
2. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

3. Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
4. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione.
5. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone e la loro sfera personale.
6. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

**ART. 12**  
(Convocazione)

1. L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente e anche su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli aderenti, o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
2. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci, oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

**ART. 13**  
(Assemblea ordinaria)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
2. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

**ART. 14**  
(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il 50+1 (cinquanta più uno) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

**ART. 15**  
(Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente, e dalla quale può essere revocato.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari da cinque a sette membri, eletti dall'assemblea tra gli aderenti, per la durata di anni tre e sono rieleggibili.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. Il Presidente dell'organizzazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri Componenti il consiglio.

**ART. 16**  
(Il Presidente)

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è eletto dall'assemblea tra i suoi componenti, a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie, o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.
4. Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.
5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
6. Il Vicepresidente (all'uopo individuato dall'Assemblea) sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

**ART. 17**  
(Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
  - a) contributi degli aderenti;
  - b) contributi di privati;
  - c) contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  - d) contributi di organismi internazionali;
  - e) donazioni e lasciti testamentari;
  - f) rimborsi derivanti da convenzioni;
  - g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio;
  - h) ogni altro tipo di entrate ammesse dalla Legge 266/91;

**ART. 18**  
(I beni)

1. I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili.
2. I beni immobili ed i beni registrati mobili, possono essere acquistati dall'organizzazione e sono ad essa intestati.
3. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

**ART. 19**  
(Divieto di distribuzione degli utili)

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **ART. 20**

(Proventi derivanti da attività marginali)

1. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali, sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione.
2. L'assemblea delibera sull'utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione e con i principi della L. 266/91.

#### **ART. 21**

(Bilancio)

1. I documenti di bilancio dell'organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.
2. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.
3. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
4. I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e sono approvati dall'assemblea ordinaria entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo

#### **ART. 22**

(Convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

#### **ART. 23**

(Dipendenti e collaboratori)

1. L'organizzazione di volontariato può assumere dei dipendenti e giovare dell'opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dalla L. 266/91.
2. I rapporti tra l'organizzazione e i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.
3. I dipendenti e i collaboratori sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.

#### **ART. 24**

(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

Gli aderenti all'organizzazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91.

**ART. 25**

(Responsabilità dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde con le proprie risorse economiche dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

**ART. 26**

(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

**ART. 27**

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.
2. In caso di scioglimento, cessazione, ovvero estinzione dell'organizzazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

**ART. 28**

(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.